



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO RIFIUTI, BONIFICHE, AIA, VIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1415 del 20/11/2018

Oggetto: REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 358 DEL 30/06/2010, RILASCIATA ALLA SOCIETA' SARDA DI BENTONITE S.R.L. PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE IPPC PUNTO 5.1C E 5.2B DELL'ALLEGATO VIII DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II., RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MINERALI BENTONITICI, CON SEDE LEGALE OPERATIVA IN LOCALITA' "CIRRAS" - COMUNE DI SANTA GIUSTA (OR).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale del Settore Ambiente n. 358 del 30/06/2010, è stata rilasciata alla Società Sarda di Bentonite S.r.l. (di seguito Gestore), l'autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) per l'esercizio del complesso IPPC definito "*Impianto per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1 paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno*" riguardante l'attività di lavorazione e commercializzazione di minerali bentonitici, con sede legale operativa in località "Cirrass"- Comune di Santa Giusta (OR).

CONSIDERATO CHE l'AIA è stata successivamente modificata e integrata con le seguenti determinazioni dirigenziali:

- Determinazione n.370 del 19/07/2011, con la quale il Gestore è stato autorizzato all'utilizzo di una miscela di olio esausto e olio BTZ come combustibile in impianto.
- Determinazione n.147 del 08/03/2012 con la quale è stato autorizzato l'inserimento, nella lista degli oli che possono essere coinceneriti nell'impianto, del codice CER 13 02 18*- "altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione".
- Determinazione n.254 del 04/05/2012 con la quale è stato autorizzato l'inserimento, nella lista degli oli che possono essere coinceneriti nell'impianto, del codice CER 19 02 07* - "oli e

concentrati prodotti da processi di separazione” e approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

- Determinazione n.196 del 24/04/2013 con la quale sono state approvate le modifiche apportate al riciclo delle acque di condensa provenienti dal camino E1, le modifiche del Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con determinazione n. 254 del 04.05.2012 ed approvato il Manuale di Gestione del Sistema di Monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera.
- Determinazione n. 1857 del 26/09/2014 è stato autorizzato l’inserimento, nella lista degli oli che possono essere coinceneriti ulteriori sette categorie di rifiuto speciali pericolosi.
- Determinazione n. 2375 del 05/12/2014 è stato approvato il PMC Rev.1 che sostituisce il PMC approvato con determinazione n. 254 del 04/05/2012.
- Determinazione n. 1284 del 20/06/2016 con la quale è stata prorogata di ulteriori 6 (sei) anni la data di scadenza dell’AIA sopra citata, estendendo pertanto la validità della stessa fino al 29/06/2022.

CONSIDERATO ANCORA CHE il Gestore ha prestato, per l’esercizio dell’attività IPPC, le garanzie finanziarie approvate con le seguenti determinazioni dirigenziali:

- Determinazione n.523 del 28/09/2010 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate dal Gestore la cui durata è pari all’autorizzazione maggiorata di anni due con decorrenza dal 30/06/2010 e fino al 30/06/2018.
- Determinazione n. 1974 del 03/11/2016 con la quale è stata accettata l’estensione delle garanzie fideiussorie prestate con polizza n. 6394129 e relativa appendice n. 7700861.

VISTA la nota acquisita agli atti in data 20/03/2017 con prot. n. 4515, con la quale il Gestore ha presentato istanza di revoca dell’AIA n. 358 del 30/06/2010 e ss. mm. ii. e di svincolo delle fideiussioni prestate a favore della Provincia, in quanto intende proseguire l’attività di essiccazione della bentonite attraverso l’incenerimento di olio BTZ, e non più con il coincenerimento di oli usati.

TENUTO CONTO CHE

- In relazione alla richiesta di revoca dell’AIA presentata dal Gestore, si è reso necessario procedere con una visita ispettiva congiunta con Arpas – Dipartimento di Oristano (di seguito Arpas), presso l’installazione in oggetto, al fine di accertare l’eventuale sussistenza di problematiche ambientali ostative alla revoca dell’AIA.
- Gli esiti della visita ispettiva di cui sopra ha evidenziato la presenza di criticità riguardanti il superamento della Concentrazione Soglia di Contaminazione (di seguito CSC) per il parametro *manganese* nelle acque sotterranee, e la gestione delle acque meteoriche.
- Il Gestore ha prodotto degli elementi documentali in merito alla risoluzione di alcune criticità riscontrate sulla gestione delle acque meteoriche e per i quali l’Arpas, con nota acquisita agli atti in data 01/02/2018 con prot. n. 1659, si è espressa favorevolmente.
- In relazione al superamento del valore di CSC per il parametro *manganese* nelle acque sotterranee, Arpas, con nota prot. n. 38678 del 16.11.2017, ha avviato un procedimento di sito potenzialmente contaminato, ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Determ. n. 1415 del 20/11/2018 pag.2/ 5

- Arpas, con nota prot. n. 5336 del 10/04/2018, ha comunicato di non poter rilasciare il nullaosta, di cui alla DGR 39/23, richiesto da questo ente con nota prot.n. 4145 del 15.03.2018, in quanto non vi sono sufficienti elementi per dimostrare l'estraneità del Gestore in merito alla contaminazione riscontrata.
- Il Gestore ha trasmesso un'integrazione documentale, acquisita agli atti con prot. n. 15998 del 25/10/2018, al fine di meglio specificare alcune modalità operative sulla gestione delle acque meteoriche.

CONSIDERATA la relazione istruttoria, agli atti, redatta dal responsabile dell'ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Ambiente della Provincia, la quale evidenzia quanto di seguito riportato:

- a) Il Gestore ha manifestato la volontà di proseguire la propria attività di lavorazione e commercializzazione di minerali bentonitici, utilizzando esclusivamente olio BTZ in luogo dell'olio usato per l'essiccazione del minerale, come già avviene dal 29/01/2016. In tal senso il Gestore ha già presentato, al SUAP territorialmente competente, richiesta di rilascio di autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA).
- b) Il non utilizzo di oli usati rappresenta condizione essenziale per la revoca dell'AIA, poiché non sussistono più i presupposti affinché l'installazione debba essere ricompresa tra quelle soggette ad AIA, ai sensi della parte II, titolo III-bis, del D. Lgs. 152/06 ss. mm. ii..
- c) Gli elementi documentali prodotti dal Gestore hanno permesso di risolvere le criticità riscontrate nel corso della visita ispettiva in impianto, ad eccezione di quella relativa alla potenziale contaminazione delle acque sotterranee.
- d) Il mancato rilascio del nullaosta rappresenta, ai sensi della DGR 39/23, elemento ostativo per lo svincolo delle garanzie finanziarie.
- e) La proposta di accogliere la richiesta di revoca dal parte del Gestore, a condizione che vengano ottemperati alcuni adempimenti amministrativi, ma di non poter procedere con lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate, in base a quanto riportato nel punto precedente.

PRESO ATTO CHE in assenza del nullaosta da parte di Arpas, di cui alla DGR 39/23, la Provincia non può procedere allo svincolo delle garanzie finanziarie prestate dal Gestore e approvate con determinazione dirigenziale n.523 del 28/09/2010, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. 1974 del 03/11/2016;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di dover procedere all'accoglimento dell'istanza presentata dal Gestore unicamente per la parte riguardante la revoca dell'AIA n. 358 del 30/06/2010 e ss. mm. ii.

DATO ATTO CHE il responsabile del Servizio rifiuti e valutazioni ambientali, ha attestato la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

ATTESTATO l'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del sottoscritto, del Responsabile Unico del Procedimento che ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art.20, comma 1, del D. Lgs. dell'08/04/2013 n.39.

VISTI

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”*;
- la DGR 39/23 della RAS recante Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati.

VISTA la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale, il dott. Massimo Torrente, è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano.

VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia n. 22 del 12/11/2018, con il quale sono state attribuite *ad interim* le funzioni di dirigente del Settore ambiente e attività produttive al sottoscritto.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in espositiva, che si intendono integralmente riportate e trascritte, quanto segue

Art.1 di revocare l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 358 del 30/06/2010 e ss. mm. ii., rilasciata alla Società Sarda di Bentonite S.r.l., con sede legale ed operativa in località *“Cirrass”*, nel Comune di Santa Giusta, per l'esercizio del complesso IPPC, cat. 5.1c e 5.2b dell'allegato VIII, parte II, del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., riguardante l'attività di lavorazione e commercializzazione di minerali bentonitici.

Art.2 di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento finale di rilascio dell'AUA alla Società Sarda di Bentonite S.r.l., da parte del SUAP *Unione di Comuni dei Fenici*, al quale la sopra citata società ha inoltrato richiesta.

Art.3 di porre in capo al Gestore l'ottemperanza dei seguenti adempimenti:

- Trasmissione (in formato cartaceo e digitale tale da permettere l'elaborazione dei dati) alla Provincia di Oristano, all'Arpas e al Comune di Santa Giusta entro il 30 aprile 2019, così come previsto dal PMC vigente, della relazione annuale sul funzionamento e la sorveglianza

dell'impianto, relativa all'anno in corso e fino alla data di efficacia del presente provvedimento.

- Il Gestore dovrà trasmettere, entro il 30 aprile 2019, la dichiarazione *PRTR 2019 – anno di esercizio 2018*. In alternativa il Gestore dovrà predisporre e trasmettere, entro la stessa data, una comunicazione nella quale si attesti la non sussistenza dell'obbligo di trasmissione della dichiarazione PRTR 2019 – anno di esercizio 2018, ai sensi del DPR 151 dell'11 luglio 2011.

Art.4 di riservarsi l'adozione di un ulteriore provvedimento finalizzato allo svincolo delle garanzie finanziarie prestate dalla Società Sarda di Bentonite srl a favore della Provincia di Oristano.

Art.5 di provvedere alla pubblicazione, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, del presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line della Provincia. Ai sensi degli artt. 29 quater, comma 13, e 29 decies, comma 2, del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., copia del presente provvedimento è messo a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Oristano "<http://www.provincia.or.it>", nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale siti in Oristano, via Carducci, n. 42.

Art.6 La richiesta di revisione della presente determinazione dovrà essere indirizzata al Settore ambiente e attività produttive della Provincia di Oristano.

Il presente atto è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge, da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, in conformità a quanto previsto dal comma 12, dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii..

Art.7 La presente determinazione è trasmessa alla Società Sarda di Bentonite S.r.l. all'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, all'Arpas - Dipartimento di Oristano, al Comune di Santa Giusta .

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D. Lgs 267/2000.

Oristano li, 20/11/2018

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale